

Durante la 25^a riunione del comitato di revisione dell'OTIF sono state votate determinate modifiche della convenzione e delle sue appendici. Per alcuni di tali punti il Consiglio aveva stabilito la posizione dell'Unione europea nella decisione 2014/699/UE.

Durante la riunione la Germania ha votato in due punti contro la posizione stabilita in tale decisione, ha espresso un'obiezione pubblica contro tale posizione e in un caso anche contro l'esercizio dei diritti di voto dell'Unione stabilito nella decisione.

Tale comportamento sarebbe incompatibile con detta decisione 2014/699/UE come anche con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

(¹) Decisione 2014/699/EU del Consiglio del 24 giugno 2014 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU L 293, pag. 26).

Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Scuola Elementare Maria Montessori Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa C-622/16 P)

(2017/C 038/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro, F. Mazzocchi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana

Conclusioni

- Annullare la Sentenza che ha rigettato il ricorso presentato da Scuola Elementare Maria Montessori e, per l'effetto, annullare la decisione 2013/284/UE della Commissione (¹) nella parte in cui ha ritenuto che non doveva essere disposto il recupero dell'aiuto accordato sotto forma di esenzione ICI nonché nella parte in cui ha reputato che le misure relative all'esenzione IMU non rientrassero nell'ambito di applicazione dell' art. 107, paragrafo 1, TFUE;
- in ogni caso, annullare la Sentenza nelle parti relative a quei motivi dell'atto di impugnazione che la Corte riterrà fondati e meritevoli di accoglimento;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con il primo motivo, articolato in quattro parti, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 108 TFUE, dell'art. 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 659/1999 (²) e dell'obbligo di leale cooperazione di cui all'art. 4, paragrafo 3, TUE, nonché l'errata interpretazione della nozione di impossibilità assoluta, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, lo snaturamento di alcune prove e la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che la Commissione non sia incorsa in errore nel non avere ordinato alla Repubblica italiana di recuperare gli importi relativi alle esenzioni fiscali di cui gli enti non commerciali per fini specifici hanno beneficiato ai sensi della normativa ICI, che la Commissione ha considerato illegittime e incompatibili con il mercato interno.

- 2) Con il secondo motivo, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la violazione e errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per avere il Tribunale giudicato che l'esenzione dall'IMU, che è succeduta alla normativa ICI a partire dal 2012, non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE.

⁽¹⁾ Decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa C-623/16 P)

(2017/C 038/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana

Conclusioni

- Annullare la sentenza impugnata nella misura in cui dichiara il ricorso di primo grado ricevibile ai sensi dell'art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;
- Dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile ai sensi dell'art. 263, quarto comma, seconda e ultima parte di frase, TFUE e di conseguenza respingerlo integralmente;
- Ordinare che la Scuola Elementare Montessori si faccia carico delle spese sostenute dalla Commissione tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale che nel corso della presente causa.

Motivi e principali argomenti

Con un unico motivo di ricorso, articolato in tre parti, la Commissione denuncia l'erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, per avere il Tribunale giudicato ricevibile il ricorso della ricorrente in primo grado sulla base di tale disposizione. In particolare, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per avere ritenuto che l'atto impugnato si configurasse come atto regolamentare, che riguardasse direttamente la ricorrente in primo grado e che non comportasse misure di esecuzione nei confronti della ricorrente stessa.

Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-219/13, Ferracci/Commissione

(Causa C-624/16 P)

(2017/C 038/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pietro Ferracci, Repubblica italiana